

Azione revocatoria – Soggezione alla mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010 - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 25855 del 23/09/2021

Responsabilit  patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - revocatoria ordinaria (azione pauliana); rapporti con la simulazione - ambito oggettivo

L'azione revocatoria, non vertendo sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali ed avendo solo l'effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validit  "inter partes" dell'atto stesso, non rientra fra le controversie assoggettate alla condizione di procedibilit  della domanda consistente nel previo esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010.